



COMUNE DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020

In data 30.12. 2020, alle ore 10.00 presso il Comune di SORRENTO, si è riunita
la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Elena Inserra

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA RAL

RSU Aziendale

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 e dal decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali a valido per il triennio 2016/2018;

Posto in risalto che, come previsto dall'art. 8 del predetto CCNL occorre procedere alla stipula di un contratto decentrato integrativo normativo a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL, fermo restando che la ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo può essere negoziata con cadenza annuale;

Preso atto che con delibera n. 167 del 03/07/2018, la Giunta comunale ha proceduto alla nomina della Delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato CCNL;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 27/11/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale di parte normativa ed annuale di parte economica, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono determinate annualmente dagli Enti nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 509 del 20/04/2020, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018;

Vista la delibera n. 143 del 16/11/2020, la Giunta comunale ha integrato il predetto fondo con le risorse decentrate variabili in base a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e, contestualmente, ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;


Ritenuto, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2020 alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali;

Atteso che la Delegazione trattante nella seduta del 15/12/2020 ha avviato il tavolo negoziale finalizzato alla sottoscrizione del CDI di parte economica anno 2020, procedendo all'esame della costituzione del fondo delle risorse decentrate con relativa ripartizione delle risorse disponibili nel rispetto della disciplina inserita nel vigente CCNL.

Rilevato che nella Delegazione trattante del 17/12/2020 la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica, recante l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente

Precisato che l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 181 del 23/12/2020 ha preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale del 28/12/2020, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, e ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020;

In data 30.12.2020 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica del personale non dirigente del Comune di Sorrento per l'anno 2020, come di seguito illustrato.



CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa sottoscritto il 27/11/2019.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CCDI che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2


Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
 - > D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
 - > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16 e 31;
 - > D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 comma 2bis come modificato dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013;
 - > Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche;
 - > CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo.
2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dai succitati artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 testo vigente.

Art. 3

Finalità

1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destinato al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni."*, convengono che:
 - > la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;



> lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
--

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **"risorse decentrate stabili"**;
- la seconda, costituita nel rispetto del comma 3 e seguenti, viene qualificata come **"risorse decentrate variabili"** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo ed economico 2018 – 2020 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 745.896,44
In base a quanto previsto dal citato comma 1 dell'art. 67, a decorrere dall'anno 2018, dal "Fondo delle risorse decentrate stabili" bisogna sottrarre le risorse che nell'anno 2017 sono state destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, come certificate dai Revisori dei Conti, ivi comprese le risorse relative allo 0,2% del monte salari 2001 utilizzate per il finanziamento delle alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004. Pertanto, l'importo unico consolidato per l'anno 2020 di cui al comma 1 del citato art. 67, viene così rideterminato:	
Importo utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;	€ 135.800,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - TOTALE DISPONIBILE	€ 610.096,44

Il predetto importo unico consolidato è integrato da alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità, in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi all'importo costituito ai sensi del comma 1.

FONDO RISORSE STABILI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 130)	€ 10.816,00
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 14.425,74
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 19.138,08
lettera d) - Risorse pari al 20% dell'importo relativo al fondo per lo straordinario	€ 17.631,84
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 5.764,17
TOTALE TABELLA A	€ 677.872,27

Art. 6

Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

- In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari ad **€ 10.810,00**, come determinato dal CCDI anno 2014 in base alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

A seguito della predetta riduzione il fondo delle risorse stabili anno 2020 viene così rideterminato.

Fondo risorse decentrate stabili	€ 677.872,27
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 10.810,00
Fondo risorse decentrate stabili rideterminato	€ 667.062,27


Art. 7

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 67, comma 3 e seguenti del CCNL 21/05/2018

- Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67, comma 3 e seguenti del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.
- In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018	Anno 2020
Comma 3	



lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 nell'ambito del 3° Dipartimento	€ 5.600,00
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50	€ 62.680,58
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli con compensazione delle spese ex art. 9 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;	€ 1.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura con vittoria delle spese ex art. 9 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;	€ 30.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	€ 2.247,00
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	€ 7.842,29
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 9.160,54
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.500,00
Comma 4	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i>)	€ 65.271,89
Comma 5	
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento - Attivazione servizi controllo territorio e vigilanza urbana da parte del Servizio di Poliza Municipale in orario notturno e per manifestazioni pubbliche	€ 5.000,00
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 18.300,81
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 208.603,11

PROSPETTO GENERALE	
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 667.062,27
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 208.603,11
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 875.665,38

Art. 8
Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

4. Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

5. Atteso che la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si ravvisa l'opportunità di considerare, in tale ambito, anche il fondo destinato al lavoro straordinario, fermo restando che, in base a quanto previsto dal comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018, la riduzione stabile del fondo straordinario può integrare la parte stabile del fondo, mentre non è possibile il percorso inverso (Deliberazione n. 356/2018 della Corte dei Conti Sezione Lombardia);

6. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2020, come di seguito si riporta:

	Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
	€ 895.624,42	€ 187.873,17	€ 88.159,20	€ 135.800,00	€ 931.710,45

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2020 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2020	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 667.062,27	€ 5.764,17	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 10.816,00	Dichiarazione congiunta n. 5
		€ 14.425,74	Dichiarazione congiunta n. 6
FONDO VARIABILI	€ 208.603,11	€ 18.300,81	Economie fondo anno 2018 art. 68, comma 1
		€ 9.160,54	Economie straordinario anno 2018 art. 67, comma 3 - lettera e)
		€ 2.247,00	Risorse ISTAT per rilevazioni statistiche
		€ 68.280,58	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 30.000,00	Risorse art. 27 CCNL 14/09/2000, incentivi avvocatura
TOTALE FONDO 2020	€ 875.665,38	€ 158.994,84	€ 716.670,54

8. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla verifica come illustrata nel seguente prospetto, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2020	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 875.665,38	€ 158.994,84	€ 70.527,36	€ 135.800,00	€ 922.997,90

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

9. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

10. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali nei comuni che incide anche nella costituzione dei fondi, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

11. Con l'emanazione del DPCM del 17/03/2020, emanato in attuazione delle citate disposizioni, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

12. In relazione alla disciplina contenuta nel predetto DPCM, le parti prendono atto che per l'anno 2020 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

Art. 9

Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I. ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001

1. Nell'ambito delle verifiche sul Conto annuale relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato formulava alcuni rilievi circa le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate per gli anni precedenti. Sulla scorta delle osservazioni della RGS, si procedeva ad avviare apposita verifica, dalla quale scaturiva che l'Ente, a partire dalla sottoscrizione del CDI anno 2004, ha proceduto all'integrazione del fondo delle risorse decentrate stabili per un importo pari ad € 920.690,92, utilizzando un sistema di calcolo non conforme alle disposizioni contrattuali.
2. A seguito rideterminazione, a partire dall'anno 2013, del fondo delle risorse decentrate nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa RGS, l'Amministrazione comunale, con DGM n. 53 del 04.03.2015, ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme innanzi indicate, in un arco temporale di nove anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 102.299,00 con decorrenza dal 2015. Con la stessa deliberazione, si prendeva atto che con la stipula del CDI per l'anno 2014, sottoscritto in data 16/03/2015, era stata effettuata una prima riduzione delle risorse del fondo a titolo cautelativo per un importo di € 24.000,00 per il recupero delle predette somme.
3. Con delibera di Giunta comunale n.195 del 27/06/2017 l'Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di riformulare il piano di recupero, avviato con delibera di G.C. n. 53/2015, avvalendosi della nuova disciplina introdotta dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11 del D.lgs. n. 75 del 22/05/2017.
4. Con la riformulazione del nuovo piano di recupero è stato accertato che le somme già recuperate ammontano ad € 402.338,84 e che le somme ancora da recuperare sono quantificate in € 494,352,50 e, pertanto, a partire dall'anno 2018, occorre procedere alla riduzione del fondo di una quota, per cinque annualità, determinata in un importo pari ad € 98.870,42.
5. Per quanto precede, le parti prendono atto che il fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2020, viene così rideterminato:

Costituzione del fondo risorse anno 2020		€ 875.665,38	€ 395.482,08	
Recupero somme art. 4 D.L. 16/2014	6° di 9 anni	€ 98.870,42	€ 98.870,42	
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI		€ 776.794,96	€ 296.611,66	Somme da recuperare

**TITOLO III - UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE**

Art. 10

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per finanziare le progressioni orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2019.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2020, ammontano a complessive

€ 283.390,84

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2020 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2020, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, per un importo di

€ 21.500,00

Le parti si danno atto che le risorse destinate alla progressione orizzontale per l'anno 2020 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal vigente sistema permanente di valutazione.

3. Finanziamento delle indennità per il personale educativo degli asili nido - Art. 68, COMMA 1, del CCNL 21/05/2018.

In base a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995, al personale educativo degli asili nido è corrisposta l'indennità professionale di € 464,81 annue lorde. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un' indennità di € 61,97 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico, come stabilito dall'art. 31, comma 7 - secondo periodo, del CCNL 14/09/2000.

L'art. 6 del CCNL del 5/10/2001 ha previsto un incremento dell'indennità professionale di € 340,86.

Le risorse relative al finanziamento delle indennità sono prelevate dal fondo delle risorse decentrate stabili costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018.

Per l'anno 2020 le risorse da destinare al finanziamento delle indennità in esame sono quantificate in un importo di

€ 619,80

4. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2020. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Tali somme, per l'esercizio finanziario in corso, sono state quantificate in **€ 5.764,17**

Per l'anno 2020 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano a **€ 60.689,27**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 776.794,96
Finanziamento degli istituti stabili	€ 366.199,91
Fondo disponibile risorse decentrate 2019	€ 410.595,05

Art. 11

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

- Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari a **€ 776.794,96** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" sopra indicate.
- Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari a **€ 410.595,05** sarà utilizzato per il finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.
- Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2020
Art. 68 del CCNL 21.05.2018 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e collettiva	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 118.067,47
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 18.000,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 72.000,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 24.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 2.000,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies	€ 31.000,00
> Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies	

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza		
	> Piano di lavoro finalizzato all'istituzione del servizio per il controllo del territorio e per la sicurezza urbana (DGM n. 344/2017)	€ 5.000,00
	> Indennità correlate a servizi aggiuntivi di vigilanza per conto terzi ai sensi all'art. 56 -ter del CCNL del 21/05/2018	
	> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2019	€ 33.500,00
	> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018	€ 4.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
	Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nell'ambito del I° Dipartimento	€ 5.600,00
	Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nell'ambito del III° Dipartimento	€ 62.680,58
	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente con compensazione di spesa ex art. 9 del D.L. n. 90/2014	€ 1.000,00
	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente con vittoria di spesa ex art. 9 del D.L. n.	€ 30.000,00
	Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 2.247,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018		
	a. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	
	b) Convenzioni con soggetti pubblici e privati	
	c. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
	Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 1.500,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 410.595,05

ART. 12

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▷ Istruttori direttivi area vigilanza n. 3;
- ▷ Agenti di Polizia locale n. 27 unità;
- ▷ Operatori addetti parcheggi n. 4 unità;
- ▷ Operatore addetto alla segnaletica n. 1 unità;

Risorse necessarie Totale € 72.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	max n. 5 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Istruttore tecnico	n. 1 unità	nei giorni dal venerdì al lunedì in orario non coperto dal servizio
Servizio CED	n. 1 unità	nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano e il sabato e la domenica dalle 15,00 alle 18,00
Servizi Sociali	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI del 21/10/2014;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestatato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 24.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 26 del CCDI di parte normativa 2019/2021, con e diseguito indicato:

- > personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.
- > personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.
- > al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa 2019/2021.

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è fissata dal vigente CCDI di parte normativa ed è determinata in rapporto alla misura determinata in base ai criteri concordati con il CCDI 2019/2021.

Elenco profili per prestazioni disagiate:

- ▷ Front office -Anagrafe
- ▷ Front office -Biblioteca
- ▷ Servizi sociali
- ▷ Servizio Pargheggio
- ▷ Segreteria Sindaco

- ▷ Segreteria Generale
- ▷ Servizi Cimitero
- ▷ Servizi Notifiche
- ▷ Pubblica Istruzione
- ▷ Front office - Protocollo
- ▷ Front office -URP
- ▷ Front office - Informagiovani

Elenco profili per prestazioni a rischio:

- ▷ Servizi Cimitero
- ▷ Servizi Ecologia
- ▷ Servizi cucine
- ▷ Servizio di segnaletica
- ▷ Servizio Pargheggio

Elenco profili per maneggio valori:

- ▷ Servizi Anagrafe
- ▷ Servizio Pargheggio
- ▷ Servizio Economato
- ▷ Ufficio contratti

Risorse necessarie Totale € 18.000,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte dell'orario di lavoro con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 2.000,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2019/2021.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante determina le somme per finanziare le specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 31.000,00

6. Particolari Posizioni di responsabilità

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, determina in una quota pari ad € 350 annui lordi. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo.

Risorse necessarie Totale € 0,00

7. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

In prima applicazione la predetta indennità viene determinata in un importo di € 5,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando gli agenti di P.M. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, adetti al controllo della viabilità su strada.

Risorse necessarie Totale € 33.500,00

8. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

9. L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 4.000,00

9. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 21/05/2018, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 118.067,47 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante nella seduta del 28/03/2017 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 133 del 04/05/2017.
- La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Dirigenti, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento.

- f) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il Dirigente, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- g) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- h) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

10. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista all'art. 67, comma 5, del CCNL 21/05/2018

Con deliberazione n. 143 del 16/11/2020, la Giunta comunale ha integrato il fondo delle risorse variabili per il potenziamento dei servizi del Corpo di Polizia Municipale con risorse aggiuntive per un importo di **€ 5.000,00**

Tale fondo è destinato al finanziamento di piani di attività correlati al miglioramento dei servizi della viabilità e della sicurezza urbana.

Le risorse finalizzate al finanziamento dei predetti piani di lavoro sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato.

11. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2020 le risorse così distinte:

- > gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti con l'accordo stralcio al C.D.I. stipulato il 04/04/2017 e sulla base di apposito regolamento comunale, adottato dall'Amministrazione Comunale con D.G.M. n. 219 del 27.07.2017, per i quali viene prevista una quota di **€ 68.280,58**
- > Le risorse pari ad **€ 1.000,00**, previste per i compensi professionali di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000, sono destinati al personale appartenente al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di compensazione delle spese legali in sede giudiziale .
- > Si prevede, altresì, un fondo di **€ 30.000,00** per riconoscere gli incentivi professionali ai legali dell'Ente, qualora la parte soccombente in giudizio sia stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 127 del 03/04/2015, redatto in base alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 del 11.08.2014.
- > Nel fondo in esame sono inserite le risorse utilizzate per l'erogazione dei compensi connessi a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti organizzati dall'ISTAT. Tali somme sono attribuite esclusivamente ai dipendenti per le rilevazioni statistiche effettuate al di fuori dell'orario di servizio e sono a totale carico del contributo onnicomprensivo riconosciuto dall'ISTAT, in base a quanto disposto dall'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018.

Per l'anno 2020 sono previste somme accreditate dall'ISTAT per un importo pari ad **€ 2.247,00**

12. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera h) – del CCNL del 21/05/2018.

Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate dall'Amministrazione Finanziaria ed accertate a consuntivo.

Pertanto, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 viene integrato con un importo di **€ 1.500,00**

e sarà utilizzato per compensare le maggiori attività svolte dai messi comunali.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal comma 11 e dal comma 12 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

ART. 13
Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 27/11/2019.